

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 4

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:

a) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale;

b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale,

sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto;
c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono abrogati.

2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le disposizioni del comma 1.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 2 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 2 Maggio 2017

Il Presidente

Nicola Zingaretti